

**PROTOCOLLO D'INTESA SULL'AVVIO DELLE ATTIVITA' DELLE FEDERAZIONI SOVRAZONALI ISTITUITE CON LEGGE REGIONALE N.3/2012.**

Il giorno 23 luglio 2012 tra l'Assessore Regionale alla Salute, ing. Paolo Monferino, con la presenza del Direttore Regionale dott. Sergio Morgagni, e le Organizzazioni Sindacali Regionali del comparto sanità FP-CGIL, CISL FP, UIL-FPL, USAR PSI, FIALS CONFSAL e NURSING UP è stato sottoscritto il seguente protocollo d'intesa:

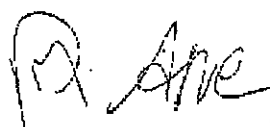
L'Assessorato Regionale alla SANITA' evidenzia che con la legge regionale 28 marzo 2012, n.3 sono state costituite le Federazioni Sovrazonali, alle quali sono attribuite, progressivamente ed in tempi successivi, le funzioni di:

- piani di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamenti di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari;
- gestione del materiale, dei magazzini e della logistica;
- sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema;
- gestione del patrimonio immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni, in coerenza con gli indirizzi regionali;
- programmazione degli investimenti e valutazione delle tecnologie sanitarie, in coerenza con gli indirizzi regionali;
- gestione del patrimonio tecnologico per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocazione e dismissione (ITA e ITIM);
- gestione e organizzazione dei centri di prenotazione;
- gestione degli affari legali.

Oltre alle funzioni suddette la Giunta regionale potrà individuare altre attività che potranno essere assegnate alle Federazioni Sovrazonali, "per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del servizio sanitario regionale, i servizi amministrativi, logistici, tecnico-economici e di supporto le cui funzioni vengono espletate dalle FS" in coerenza con il PSSR 2012-2015 e le successive deliberazioni attuative.

A fronte di tale impostazione L'Assessorato Regionale alla Sanità evidenzia che:

1. Le Federazioni Sovrazonali non hanno personale proprio, e si avvalgono, per l'attuazione dei compiti istituzionali, di personale assegnato funzionalmente dalla regione, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali. Tale personale rimane inquadrate, sia relativamente allo stato giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico, nell'ente di provenienza (art.25 della L.R.18/2007 così come sostituito dall'art.2, comma 3, della L.R.n.3/2012).



2. Gli statuti delle Federazioni stabiliscono inoltre che le Aziende Sanitarie si obbligano a conferire alla Federazione di appartenenza, attraverso appositi accordi contrattuali, le funzioni operative previste, precisando le risorse (personale, mezzi, tecnologie) che saranno messe a disposizione.

Tutto ciò premesso le parti concordano, alla luce di quanto previsto dal protocollo d'intesa sulle relazioni sindacali sottoscritto il 25 maggio 2012 che:

- assume particolare importanza l'individuazione e l'assegnazione funzionale, su base volontaria, alle Federazioni del personale delle Aziende Sanitarie appartenenti all'area sovrazonale, necessario all'avvio delle attività ed a svolgere le funzioni relative alle attività ed ai servizi che la Federazione è incaricata di svolgere per conto delle Aziende consorziate.
- Le Federazioni Sovrazionali sono tenute preliminarmente a determinare, anche in via provvisoria, il fabbisogno qualitativo-quantitativo di risorse umane, al fine di avviare le procedure per l'assegnazione funzionale del personale; tale fabbisogno è oggetto di concertazione tra la Regione Piemonte e le OO.SS. Regionali. L'assegnazione funzionale del personale dovrà essere formalizzata attraverso gli accordi contrattuali con le Aziende consorziate previsti dallo statuto (art.6). L'ulteriore assegnazione di personale, rispetto ai fabbisogni individuati da parte della Regione, delle Aziende Sanitarie Regionali e degli Enti Locali, in applicazione della L.R. n.3 del 28/5/2012 e dall'art. 20 dello Statuto delle Federazioni Sovrazionali sarà possibile solo in una fase successiva e sarà anch'essa oggetto di concertazione con le OO.SS. Regionali.
- Al fine di garantire la massima trasparenza, tutti i dipendenti delle Aziende consorziate, in possesso dei requisiti formativi e professionali dovranno essere informati, mediante pubblici avvisi, da pubblicare in tutte le Aziende della Federazione, della possibilità di richiedere volontariamente l'assegnazione alla Federazione stessa. Nei suddetti pubblici avvisi dovrà essere precisata la sede di lavoro e quant'altro utile alla scelta di detta disponibilità. Le candidature saranno oggetto di valutazione, da parte dell'Amministratore unico sulla scorta delle esperienze professionali e formative attestate dai curricula presentati dai candidati. La scelta dei candidati dovrà essere resa pubblica.
- Il personale assegnato alla Federazione non può richiedere il rientro presso l'Azienda di appartenenza prima che siano trascorsi un anno dall'assegnazione. Decorso tale periodo i dipendenti potranno richiedere il rientro presso la propria Azienda, che dovrà essere concesso compatibilmente con le esigenze di servizio della Federazione medesima e comunque entro sei mesi dalla richiesta, in coerenza con eventuali accordi aziendali di mobilità interna.
- Il personale assegnato funzionalmente alle Federazioni Sovrazionali rimane giuridicamente dipendente della propria Azienda Sanitaria; ad esso si applicano quindi tutti gli istituti normativi ed economici disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Contratto Integrativo relativo all'Azienda di appartenenza ed il servizio svolto equivale, a tutti gli effetti, al servizio svolto nell'Azienda Sanitaria. Ne consegue che il trattamento economico continua ad essere erogato ai dipendenti direttamente dall'Azienda Sanitaria di appartenenza.
- Alle Aziende Sanitarie competono tutti i provvedimenti di natura giuridica ed economica relativi al personale assegnato alle Federazioni. Le modalità operative dei relativi atti gestionali quali, ad esempio, l'assegnazione di obiettivi, la verifica dei risultati, la

valutazione della performance ecc. dovranno essere concordate con la Federazione Sovrazonale di appartenenza, nel pieno rispetto di quanto dispongono i CCNL ed i C.T.A..

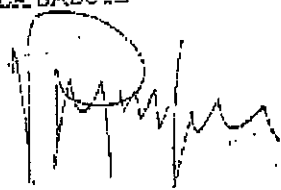
- Le Federazioni Sovrazionali, d'intesa con le Aziende Sanitarie afferenti, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, sono tenute a disciplinare le modalità operative dell'ordinaria gestione del personale di cui trattasi (quali la disciplina e la rilevazione dell'orario di lavoro, la fruizione di ferie e di permessi, le assenze per malattia ecc.) ed a darne comunicazione ai dipendenti interessati e alle OO.SS regionali.

Le parti ritengono che l'avvio di tali procedure debba essere transitorio, con verifiche periodiche e con una sintesi finale da attuare, entro il 31.12.2012, anche al fine di verificare l'esito dell'assegnazione su base volontaria del personale. In tale fase transitoria non potranno essere dichiarati esuberanti ai sensi dell'art. 33 del Dlgs 165/2001 e s.m.i..

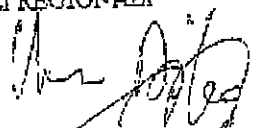
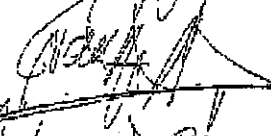
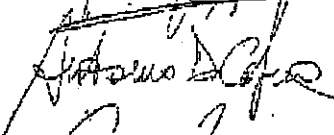
Concordano, inoltre, che la ricollocazione di tutto il personale coinvolto nei processi di ristrutturazione aziendale, anche a seguito dell'avvio delle attività delle Federazioni Sovrazionali, sarà oggetto di separato accordo tra le parti, da perfezionarsi, anche questo, entro il 31 dicembre 2012, con l'impegno di ricercare soluzioni che consentano di evitare dichiarazioni di esubero del personale, ai sensi dell'art. 33 del Dlgs 165/2001 s.m.i.. Nelle more della sottoscrizione del suddetto accordo le Aziende Sanitarie non potranno adottare in merito atti unilaterali.

Se le condizioni normative ed economico-finanziarie del S.S.R. lo consentiranno, le parti auspicano di poter utilizzare quota parte dei risparmi derivanti dall'avvio delle attività delle Federazioni Sovrazionali alla omogeneizzazione ed alla perequazione del salario accessorio dei dipendenti.

L'ASSESSORE REGIONALE  
ALLA SALUTE



LE ORGANIZZAZIONI  
SINDACALI REGIONALI

FFCGIL   
CISL   
UIL   
NURSING 